

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI SCAFA E TURRIVALIGNANI (PE)**

Comune Capofila Scafa
5, Piazza Matteotti -65027 Scafa (PE) - Tel. 085/8541226
PEC: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it
MAIL: urbanistica@comune.scafa.pe.it

Concessione lavori pubblici

Prot. n. 6795 del 5.10.2018

CIG: 7637584DB0

CUP: D42F18000020005

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

(art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.)

FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCAFA (PE) E GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI NELL’AREA CIMITERIALE (esistente + ampliamento) [art.183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.]

PARTE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI E LINEE DI INDIRIZZO SUGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

Nell’ambito delle azioni di partenariato pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio pubblico e la gestione dei servizi, il Comune di Scafa ha ricevuto una proposta di *finanza di progetto* ai sensi dell’art.183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (in prosieguo: **codice**) per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale e delle strutture esistenti nell’attuale area cimiteriale.

L’attuale cimitero comunale, infatti, situato in prossimità della località *De Contra* e non distante da *Colle Mulino*, è realizzato secondo uno schema “a gradoni”, per via della relativa pendenza del sito di costruzione e presenta nella sommità dello stesso un ampio slargo, con l’edificazione perimetrale che ne descrive una tipologia a “corte interna” o “a piazza”. Nel suo interno **NON** sono più disponibili i loculi per le sepolture e, di conseguenza, si rende necessario e urgente -di volta in volta- il reperimento di loculi a titolo temporaneo, già assegnati in concessione ma non ancora utilizzati, in modo da soddisfare le imminenti necessità. A tal fine la Giunta comunale con proprio atto n.60 del 05/08/2014 ha autorizzato il Responsabile del Servizio tecnico a utilizzare, in via del tutto temporanea, i loculi già concessi nella misura minima di due nell’ambito del medesimo nucleo familiare, ancora disponibili, e in via prioritaria quelli concessi agli assegnatari con età più giovane, fermo restando poi la traslazione della salma dal loculo temporaneo a quello definitivo a cura dell’Amministrazione comunale.

L’Ente comunale ha ritenuto perciò utile intraprendere la procedura in oggetto al fine di poter soddisfare il fabbisogno della cittadinanza.

La proposta di *finanza di progetto* redatta ai sensi dell’art.183 del codice è stata presentata dalla ditta SAMMARTINO COSTRUZIONI s.r.l. (progettisti arch. Sandro BONETTI - ing. Camillo PANTALONE - ing. Umberto SAMMARTINO), con sede in Zona Industriale Tratturello snc -86033 MONTEFALCONE DEL SANNIO (CB). Per il progetto di fattibilità proposto, sottoposto all’esame e al confronto con l’Amministrazione comunale, sono stati acquisiti i pareri preventivi della ASL-Ufficio Igiene e del Genio Civile regionale (per la variante puntuale al PRG), atti già trasmessi al proponendo per i dovuti

aggiornamenti degli elaborati presentati. I suddetti pareri devono comunque essere fatti salvi e rispettati in tutte le fasi successive alla presente procedura.

L'amministrazione comunale per l'approvazione del progetto si avvale della facoltà di cui al comma 2 dell'art.27 del codice, avendo interesse a sottoporre al procedimento approvativo (comma 1, art.27 citato) un livello progettuale di maggiore dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate.

La proposta del promotore con ogni suo allegato grafico, tecnico e descrittivo viene posta a base di gara, ai sensi dell'art.183, comma 15, del codice.

Il progetto proposto individua uno spazio libero interno all'attuale perimetro cimiteriale, in un'area posta a sud-est del compendio di circa 1.400mq., e un'area esterna in ampliamento previa demolizione dell'attuale muro di cinta, senza soluzione di continuità, posta a sub-direzione monte di circa 1.600mq, alle quali vanno aggiunte le aree destinate a parcheggio, viabilità, verde; il tutto meglio raffigurato nelle tavole progettuali.

**Nell'area interna [opere primo lotto] è prevista la costruzione di circa 160 sepolture (20 in due cappelle gentilizie "tipologia 20sepolture", 32 in due blocchi loculi "tipologia frontali 4colonne*4livelli", 80 in quattro blocchi loculi "tipologia frontali 5colonne*4livelli", 28 in quattordici tombe a terra "tipologia due sepolture".

**Nell'area esterna [opere in ampliamento] sono previste circa 584 sepolture così raffigurate: cappelle gentilizie (16), mini cappelle (80), loculi laterali (32), loculi frontali (360), edicole funerarie (96). Per quest'ultima area di circa 3.300mq "in ampliamento", sono state avviate le procedure espropriative ed è stata attivata la variante puntuale al PRG.

Inoltre, si rappresenta *-in via esemplificativa e non esaustiva-* che con l'intervento proposto si prevede la costruzione di una rampa per eliminare le barriere architettoniche, della recinzione, dell'impiantistica elettrica e idraulica, dell'adeguamento dei servizi igienici, della gestione delle lampade votive, della manutenzione e gestione dell'intero compendio, sia dell'esistente che degli interventi previsti in progetto. Infine, l'aggiudicatario sarà incaricato della gestione dei servizi di cui all'art.6 della Legge Regione Abruzzo n.41/2012 "servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale".

La proposta progettuale del promotore a base di gara è composta dalla seguente documentazione:

- ✓ Asseverazione bancaria
- ✓ Bozza convenzione
- ✓ Computo metrico
- ✓ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ✓ Dichiarazione polizze [di cui all'art.93 del d.lgs.50/2016 s.m.i. e all'art.183, comma13 (in misura inferiore al 2.5 per cento valore dell'investimento)]
- ✓ DUVRI
- ✓ Elenco prezzi
- ✓ Piano economico e finanziario asseverato
- ✓ Piano particolareggiato esproprio
- ✓ Prime indicazioni PSC
- ✓ Quadro economico
- ✓ Relazione Geotecnica
- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Relazione integrativa 2017
- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Specificazioni caratteristiche del servizio
- ✓ Stima incidenza manodopera
- ✓ Stima incidenza sicurezza
- ✓ Studio prefattibilità ambientale
- ✓ Tariffe
- ✓ Tav.1 inquadramento territoriale
- ✓ Tav.2 planimetrie
- ✓ Tav.3 calcolo capienza
- ✓ Tav.4 sezioni
- ✓ Tav.5 viste assonometriche

Ad essi vanno aggiunti i pareri acquisiti d'ufficio:

- ✓ il parere preventivo Asl (prot. n.118/2015)
- ✓ il parere Genio civile regionale (prot.n.69687/2016).

La documentazione riferita alla proposta del promotore, posta a base di gara, è disponibile e liberamente consultabile sul sito web del Comune di Scafa all'indirizzo: <http://www.comune.scafa.pe.it> - nella sezione "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti-Ampliamento cimitero" e nella sezione "AlboPretorio".

2- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' IN PROGETTO

I tempi ipotizzati per lo sviluppo dell'intervento sono indicati nel PEF dal proponente.

3- VALORE DELL'INVESTIMENTO

Secondo il PEF, allegato alla proposta del promotore, il valore stimato dell'investimento complessivo ammonta a euro 1.958.200,00 oltre IVA, al quale si rimanda. Nella tabella che segue sono riportati in dettaglio gli importi che costituiscono il valore dell'investimento (**espressi in euro**):

Lavori (compresi oneri di sicurezza)	1.396.200,00
Progettazione definitiva/esecutiva	40.000,00
Direzione lavori	25.000,00
Calcolo c.a.	20.000,00
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	10.000,00
Indagini e verifiche	20.000,00
Collaudo	10.000,00
Incentivi personale interno (art.113 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.)	20.000,00
Spese commissione di gara	4.000,00
Consulenza concessionario	20.000,00
Espropri, frazionamento, aggiornamenti catastali	18.000,00
Imprevisti	40.000,00
Oneri di gestione (manutenzione straord.)	50.000,00
TOTALE PARZIALE	277.000,00
Spese predisposizione proposta (compreso diritto dell'ingegno) <2,5% costo investimento	45.000,00
Oneri finanziari	70.000,00
TOTALE IMPIEGHI	1.788.200,00
Margine operativo lordo (ricavi-impieghi)	230.000,00
IN UNO	2.018.200,00

Il valore stimato della concessione ai fini della normativa applicabile, in relazione alle soglie di cui all'art.35 del codice, è assunto pari al valore dell'investimento (EURO 2.018.200,00).

Il costo per la predisposizione della proposta-progetto di fattibilità del promotore a base di gara ammonta nel PEF ad euro 40.000,00+IVA e comprende i diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile, ai sensi dell'art.183, comma 9, secondo periodo, del d.lgs.50/2016 e s.m.i. Il rimborso delle spese per la predisposizione dell'offerta ammonta a euro 5.000,00+IVA. I suddetti importi, verificandosi le condizioni di cui all'art.183, comma 15, del d.lgs.50/2016 e s.m.i., è ammesso al valore indicato nel PEF, quindi entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento (art.183, comma 9, terzo periodo).

Il rimborso del costo per la predisposizione del progetto di fattibilità dovrà essere garantito dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara con le modalità indicate nel disciplinare.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La gara ha per oggetto:

- la progettazione definitiva ed esecutiva dell'ampliamento e gestione del Cimitero comunale
- l'esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione dell'ampliamento e completamento del Cimitero comunale, e specificatamente la realizzazione di:
 - n.472 loculi frontali;
 - n.32 loculi laterali;
 - n.4 cappelle da *quattro* unità;
 - n.2 cappelle da *cinque* unità;
 - n.20 minicappelle da *quattro* unità;
 - n.14 tombe a terra da *due* unità;
 - n.8 edicole da *otto* unità;
 - n.8 edicole da *quattro* unità;

- ☑ la realizzazione dei percorsi interni e relativa pavimentazione, la loro manutenzione, oltre alla riqualificazione dei percorsi esistenti nell'attuale cimitero;
- ☑ la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento acque piovane, ivi compreso la loro manutenzione e quella delle reti esistenti;
- ☑ la realizzazione di verde e alberature, ivi compreso la loro manutenzione e quella delle aree esistenti;
- ☑ la realizzazione di impianti idrico, elettrico fognario, ivi compreso la loro manutenzione e quella delle reti esistenti;
- ☑ la realizzazione di strada di accesso, dei parcheggi, delle mura di cinta per l'area in ampliamento;
- ☑ la riqualificazione, manutenzione e gestione delle aree scoperte e delle infrastrutture esistenti nell'attuale area cimiteriale;
- ☑ la gestione dei servizi cimiteriali dell'intero Cimitero comunale e del servizio di illuminazione votiva, ivi compreso la manutenzione dei relativi impianti esistenti;
- ☑ la gestione dei servizi di cui all'art.6 della Legge Regione Abruzzo n.41/2012 "*servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale*" (dall'accoglienza del feretro all'ingresso del Cimitero al trasporto su portantina all'interno del Camposanto, nonché tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione);
- ☑ il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere nei modi e nei termini contrattualmente stabiliti;
- ☑ il diritto di gestire i servizi cimiteriali in favore dell'utenza nei modi e nei termini contrattualmente stabiliti;
- ☑ il diritto di riscuotere dall'utenza le tariffe per la concessione in diritto d'uso di superfici, aree e manufatti.

Tutte le opere di progetto saranno realizzate dal concessionario, a sua cura e spese, in conformità al progetto approvato dal Comune; egli curerà l'espletamento delle diverse fasi di esecuzione del progetto, compresa, su delega del Comune, quella relativa all'acquisizione espropriativa dell'area interessata dall'ampliamento cimiteriale e delle relative opere, assumendo a proprio esclusivo carico, ogni relativa spesa.

Resta riservata alla competenza esclusiva dell'amministrazione comunale ed al suo insindacabile giudizio il potere di ordinare all'interno del Cimitero esistente operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria delle "concessioni" scadute. All'esito delle suddette operazioni, i loculi rientreranno nella disponibilità del Comune.

2. FINANZIAMENTO - CONTROPRESTAZIONI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE.

1. Il concessionario è tenuto ad assicurare il finanziamento dell'investimento con mezzi propri e/o con risorse finanziarie reperite dal concessionario stesso sul mercato dei capitali.
2. La remunerazione del capitale investito dal concessionario è desumibile dal PEF allegato alla proposta.
3. La concessione comporta il trasferimento a carico esclusivo del concessionario del rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera "zz", del d.lgs. n.50/2016, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico e finanziario, come a sua volta definito al comma 1, lettera "fff", dello stesso articolo 3. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
4. La sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo solo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente al finanziamento dell'opera.
5. Il contratto di concessione sarà risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di trovare le risorse finanziarie necessarie attraverso le forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, come quella di ricorrere all'autofinanziamento con l'utilizzo del proprio quadro fidi.
6. In caso di costituzione di società di progetto (art.184 del d.lgs. n.50/2016), il mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art.185 del medesimo d.lgs. n.50/2016, entro il termine di 24 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.
7. Il verificarsi nel corso della gestione di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire in ogni caso la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

8. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

9. In mancanza di accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In questo caso si applica l'art. 176 del codice.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

4. TEMPI DI ESECUZIONE

1. Il termine massimo per l'elaborazione e la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva è di **40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, salvo miglioramento di gara.

2. L'esecuzione dei lavori dovrà essere terminata con conseguente collaudo favorevole entro i termini previsti dal cronoprogramma di progetto approvato dal concedente.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Comune di Scafa (PE) - codice NUTS ITF 13.

6. IMPEGNI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, si obbliga:

- ad assumere, a proprio ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto con le modalità previste dall'art.27 del nuovo codice dei contratti, in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia;

- ad assumere, a proprio ed esclusivo rischio, l'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, pareri e/o nulla osta obbligatori o necessari per l'esecuzione del progetto, restando in ogni caso inibita al concessionario qualsiasi attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;

- ad assumere a proprio ed esclusivo rischio quello relativo all'approvazione del progetto, alla pari di quella economica e finanziaria, per cui nessuna rivendicazione di compensi, indennizzi, indennità, rimborsi potrà essere avanzata nei confronti del Comune al verificarsi del rischio;

- ad avvalersi per la progettazione di professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di comprovata esperienza;

- ad avvalersi per l'esecuzione dei lavori di imprese in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia; qualora il concessionario non sia (direttamente o in ATI) impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal codice dei contratti per l'esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà selezionare il soggetto esecutore attraverso le procedure di evidenza pubblica previste nel codice dei contratti. E' ammesso il subappalto/sub concessione di servizi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- ad esibire all'ente concedente la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di collaudo statico, le certificazioni di sicurezza prescritte dalla legge e di conformità degli impianti, la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati;

- a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, per l'intera durata della gestione, alla manutenzione delle opere e degli impianti realizzati e/o oggetto di proposta presentata con l'offerta tecnica;

- a svolgere a proprio rischio le attività economiche di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta di gara, assumendosi ogni alea economica e finanziaria;

- ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le migliorie corrispondenti alle proposte offerte in sede di gara;

- a tenere indenne l'ente concedente per danni di qualunque natura arrecati alle persone, agli immobili e cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere realizzate o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche previste nel piano di gestione;

- a redigere e sviluppare a regola d'arte il progetto definitivo ed il progetto esecutivo nei termini di contratto;

- ad adeguare i progetti di cui sopra alle eventuali osservazioni e prescrizioni formulate dal concedente, tramite il responsabile del procedimento, e/o da altri organismi interferenti preposti all'approvazione e/o al controllo;

- a eseguire a regola d'arte tutti i lavori e ultimare gli stessi entro i termini stabiliti nel cronoprogramma di contratto, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri e per la contabilità lavori;
- a consentire al concedente l'ispezione della contabilità di cantiere nelle forme previste dal codice appalti vigente;
- a rispettare le prescrizioni del disciplinare e della documentazione di gara;
- per la gestione dei servizi a bando, ad impiegare il personale nella composizione della squadra tipo e secondo il modello organizzativo previsto nella misura sufficiente per il regolare compimento delle attività previste negli atti di gara;
- a rispettare e a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nominando a tal fine il responsabile della sicurezza;
- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;
- ad utilizzare e a far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili;
- ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il concessionario è responsabile di danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al concedente, ai dipendenti e ai consulenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante i lavori di costruzione delle opere sia durante la gestione.

3. Il concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti eventualmente da fatto proprio, o da eventi contemplati dall'art. 2050 del Codice Civile, dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nella esecuzione delle opere e nella gestione, tenendo perciò manlevato ed indenne il concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione delle opere e della gestione.

4. È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di costruzione.

5. Il concessionario è responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Comune o su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e, ove ricorrono le condizioni di legge, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una escussione della polizza fideiussoria di cui all'art.14 che segue sino alla concorrenza del 20% della medesima, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sino alla concorrenza del 50% della medesima, in caso di lavori ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

7. Sono a carico del concessionario:

- a) gli oneri per la progettazione a qualunque livello di definizione, per gli studi di base, le indagini e per i servizi tecnici complementari;
- b) gli oneri per gli studi geologici e geotecnici, la direzione lavori e di cantiere, misura e contabilità, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, responsabile unico del procedimento, collaudatori, anche in corso d'opera, tecnico-amministrativi e statici, pubblicità di gara, le competenze dovute ai componenti della commissione di gara e a quelli della commissione di vigilanza per l'esecuzione delle opere prevista dall'art.8 del D.P.R. 509/1997, per eventuali consulenze sulla procedura di gara, per la stipula del contratto e relativa registrazione;
- c) gli oneri per il pagamento delle indennità di esproprio.

7. AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario dovrà attivarsi presso gli organi competenti ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni, compreso il permesso di costruzione o titolo equipollente, ponendo in essere tutta l'attività a tal fine necessaria.

2. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del concedente, il concessionario si impegna ad attivarsi, ove praticabile, per ottenere anche le autorizzazioni di competenza del primo. Le modalità di acquisizione delle autorizzazioni verranno definite e concordate preventivamente con il concedente.

8. ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI - ESECUZIONE DEI SERVIZI E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario si impegna ad iniziare e a completare i lavori secondo il cronoprogramma di progetto approvato.
2. Il concessionario per ogni variazione o innovazione alle opere durante il periodo di concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente.
3. Nel corso dei lavori sarà condotto da parte del concedente un costante controllo attraverso il responsabile del procedimento che verificherà il pieno rispetto delle condizioni contrattuali.
4. Ultimati i lavori, sarà redatto il certificato di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo, fatte salve quelle eseguite in corso d'opera, avranno inizio dal giorno successivo al rilascio del certificato di ultimazione dei lavori e dovranno essere compiute entro i termini minimi di legge.
5. Relativamente alla gestione dei servizi, per tutta la durata della concessione, il Comune provvederà a nominare, anche all'esterno, un direttore di esecuzione del contratto (d'ora in avanti, semplicemente chiamato DEC), in possesso di adeguata esperienza professionale, la cui spesa sarà a carico esclusivo del concessionario; al DEC saranno conferiti compiti di vigilanza, controllo, monitoraggio; il DEC rappresenterà a tutti gli effetti di legge e di contratto l'Amministrazione comunale nei rapporti con il concessionario per l'accertamento della regolarità prestazionale dei servizi a termini di contratto.

9. VARIANTI

1. In sede di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva il concessionario è tenuto a introdurre tutte le soluzioni tecniche approvate con gli atti di gara. Nel caso in cui le varianti siano richieste dal concedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, si procederà nel rispetto delle previsioni di cui all'art.149 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. Resta inteso che le varianti non potranno modificare le condizioni determinanti gli atti gara ai fini dell'assegnazione dei punteggi. Eventuali maggiori oneri conseguenti le suddette varianti restano a carico del concessionario.
2. Durante l'intero periodo di gestione, assumendone il rischio operativo il concessionario, NON saranno considerate varianti gli adeguamenti tecnici alle opere che si rendessero necessari per ottemperare alle prescrizioni imposte da enti o da autorità terze e/o da normative modificative delle attuali.

10. VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDENTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIREZIONE LAVORI.

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, il concessionario nominerà il coordinatore per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al concedente, al fine di consentire a quest'ultimo di esprimere il proprio preventivo gradimento.
2. Entro la data del verbale di inizio lavori, il concessionario provvederà altresì a nominare il direttore lavori. Della nomina dovrà esserne data comunicazione al concedente, al fine di consentire a quest'ultimo di esprimere il proprio preventivo gradimento.
3. I costi e le spese relativi al direttore lavori e al coordinatore per la sicurezza sono a carico del concessionario.
4. Il concedente mediante il responsabile del procedimento e la figura professionale del DEC svolgerà la funzione di sorveglianza e di controllo nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei servizi.
5. Nell'espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti di cui al presente articolo dovranno interfacciarsi e mantenere informato il concedente, al fine di permettere a quest'ultimo l'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo di propria competenza.

11. MANUTENZIONE

1. Il concessionario per tutta la durata del contratto curerà la manutenzione delle opere non concesse a terzi, sia quelle previste in progetto e realizzate dallo stesso che quelle formulate nella proposta presentata con l'offerta tecnica e con oneri a proprio carico, in modo da garantirne la buona tenuta, la loro conservazione e funzionamento.
2. Il concessionario è tenuto a:
 - eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi, nel rispetto delle normative vigenti e secondo lo scadenziario e le modalità approvato a seguito dell'espletamento della relativa gara d'appalto;
 - organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
 - far eseguire tutte le prove e i controlli che la vigente normativa ordina di effettuare sulle opere e sui materiali impiegati.

12. PENALI

1. In caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo rispetto al termine stabilito con gli atti di gara spetta al Comune Appaltante una penale giornaliera pari a € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato al Comune è dovuta una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo.
3. Complessivamente le penali non potranno superare il 10% dell'ammontare dell'importo dei lavori.
4. L'importo delle suddette penali sarà trattenuto sulla cauzione.

13. SOCIETA DI PROGETTO

1. L'aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto nelle forme previste dalla normativa vigente. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
2. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
3. Per effetto del subentro di cui al precedente comma, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.
4. E consentito in qualsiasi momento l'ingresso nel capitale sociale della società di progetto da parte di banche e di altri investitori istituzionali.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del codice, le quote di capitale sociale della società di progetto non potranno essere cedute a soggetti terzi prima dell'avvenuto collaudo.

14. GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario si impegna al rilascio in favore del Concedente delle cauzioni e/o delle garanzie di natura bancaria e/o assicurativa previste per le fasi di progettazione, di costruzione e di gestione delle opere oggetto della presente concessione; egli dovrà presentare le cauzioni di cui all'art. 183, comma 13 del codice, e precisamente:
 - a. a corredo dell'offerta di gara: cauzione provvisoria o garanzia di cui all'art.93 del codice, pari al 2% del valore dell'investimento di euro 1.396.000,00 indicato nel PEF allegato alla proposta del promotore posta a base di gara, [importo garanzia = euro 27.920,00];
 - b. a corredo dell'offerta di gara: garanzia nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo dell'art.183 del codice, per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto a base di gara, così come indicate nel piano economico finanziario, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.2578 del codice civile. L'importo delle spese rimborsabili, da riportare nel piano economico finanziario, in ogni caso non può superare il 2,5% del valore dell'investimento indicato nel PEF allegato alla proposta del promotore posta a base di gara (art.183, comma 9 e 15, del codice);
 - c. alla stipula del contratto di convenzione: cauzione definitiva ex art. 103 del codice, pari al 10% del valore dell'investimento indicato nel PEF del concessionario e avente validità fino al rilascio del certificato di collaudo;
 - d. prima della data di inizio dell'esercizio del servizio: ai sensi dell'art.183, comma 13 del codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti alla gestione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio secondo le risultanze del PEF e con le modalità di cui all'art.103 del codice; la mancata prestazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Inoltre, il concessionario dovrà versare alla stazione appaltante le somme impegnate dalla stessa per l'espletamento di tutte le fasi della procedura di gara e previste nel PEF, così come le spese occorse per la pubblicità del bando di gara [ex art.5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara" (in G.U. n.20 del 25 gennaio 2017)] e le spese contrattuali, nella misura che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante.
2. Gli importi delle garanzie di cui al comma precedente saranno ridotti (*quella provvisoria*) nella misura e alle condizioni indicate nell'articolo 93 del codice, ovvero, aumentate (*quella definitiva*) in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci-per-cento alle condizioni indicate nell'art.103 del codice.
3. Il concessionario, inoltre, dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione almeno di livello nazionale, le seguenti polizze:

- a. prima dell'inizio dei lavori, polizza assicurativa ex articolo 103 del Codice con massimali adeguati commisurati al rischio specifico dell'opera (per danni da esecuzione € 2.000.000,00; per RCT € 2.000.000,00);
- b. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, polizza indennitaria decennale (decennale postuma) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata;
- c. prima dell'inizio della gestione, **POLIZZA RCT/RCO** per la fase di gestione e **POLIZZA RISCHI DI GESTIONE (c.d. ALL RISKS)** relativa alle opere, per tutta la durata della gestione, che non escluda eventi, quali esplosioni, incendio e furto, e con massimale di € 2.000.000,00 per sinistro;
- d. I progettisti incaricati dal concessionario della progettazione delle opere -per ogni fase- dovranno essere muniti di **POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA (RC PROFESSIONALE)** secondo quanto previsto dal codice, con validità dalla fase di approvazione del progetto esecutivo e fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
- e. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- f. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

15. NORMATIVA GENERALE PER LE CONCESSIONI.

1. Ferma restando la disciplina generale in materia di concessione nel rapporto pubblico-privato, nel testo legislativo vigente, al quale si rimanda, il rapporto di cui alla presente procedura è disciplinato dagli art. 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici.
2. In via esemplificativa, e non esaustiva, si riporta sommariamente il testo legislativo in materia di "...subappalto, modifiche, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro...".

Subappalto (art. 174 del codice)

[..] Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. [..] Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. [..] L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Modifica dei contratti (art. 175 del codice)

Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: [..] per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale; [..] se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle circostanze ivi riportate nel comma ...; [..] se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7. [..] La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. [..] Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

Cessazione, revoca, risoluzione, subentro (art. 176 del codice)

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando: [..] la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea; [..] la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8. [..] Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4. [..] Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: [..] il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; [..] in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il

concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi. [...] Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. [...] Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. [...] L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. [...] È ammesso il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8 dell'art.176 del codice.

16. RINVIO

Per quanto qui non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni specifiche dello schema di convenzione allegato al progetto a base di gara, e, in quanto prevalenti, quelle di settore contenute nel codice degli appalti e nelle Linee Guida dell'ANAC, anche nel caso risultino eventualmente presenti i riferimenti normativi non più vigenti negli atti di gara e/o progettuali, si applica la normativa di vigente.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assumere nell'ambito contrattuale tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al concedente circa l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché si obbliga a inserire nei contratti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

18. GIURISDIZIONE ORDINARIA

Per qualsiasi controversia concernente l'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pescara. Sono, comunque, ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

19. SPESE ED ONERI

Spese, oneri, imposte e tasse relative alla stipula del contratto e di quelli che seguiranno da esso comunque dipendenti e/o conseguenti, nonché i tributi incidenti sull'esecuzione del contratto, sono e restano a totale carico del Concessionario.

PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

20. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è indetta mediante procedura aperta (*ex art.60 del codice*) fissando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del codice e Linee Guida n.2; pertanto, i criteri di aggiudicazione sono orientati a garantire una concorrenza effettiva sulla proposta del promotore a base di gara e, quindi, con parametri valutativi oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base ai sotto riportati elementi e al punteggio ad essi assegnato.
2. La stazione appaltante consente la presentazione da parte degli offerenti, e anche da parte del promotore, di eventuali varianti migliorative al progetto a base di gara, in grado di apportare

all'intervento complessivo maggiori e più rilevanti utilità pubbliche, nel rispetto dei vincoli di destinazione della proposta del promotore e dei requisiti minimi in essa contenuti.

3. L'amministrazione procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per mezzo di commissione giudicatrice, composta di un numero dispari - non superiore a cinque - di esperti nello specifico settore, ai sensi del combinato disposto degli artt.77 e 216 del codice, e relativo Regolamento comunale.

4. La nomina commissione giudicatrice deve essere fatta dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

5. L'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.95 del codice e Linee Guida n.2) sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

a. Elementi qualitativi e quantitativi: fino a **punti 70**

b. Elementi economici: fino a **punti 30**

A) OFFERTA TECNICA

Alla valutazione economica, che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di **punti 70**, così suddivisi:

<p>a) soluzioni migliorative sotto l'aspetto architettonico-costruttivo-estetico-ambientale e funzionale della proposta progettuale presentata.</p> <p>[sub. criterio A/1]</p>	<p>- Redigere una relazione tecnico-economica di progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva delle opere previste nel <i>progetto di fattibilità proposto</i>, comprensiva di tabelle riepilogative di dettaglio descrittive degli interventi "migliorativi" in progetto (sepulture, piantagioni e spazi verdi, stradine, arredi, ecc.), con espresso riferimento ai materiali utilizzati, il tutto in massimo 20 cartelle A4 (escluso copertina, indici ed eventuali allegati planimetrici e fotografici esterni alla relazione, in formato A3 o maggiore);</p>	<p>MAX punti 25</p>
<p>b) migliorie che si intendono eseguire per la riqualificazione delle aree scoperte (<i>viali, aiuole, arredi, ecc.</i>) esistenti nell'attuale area cimiteriale, oggetto di manutenzione.</p> <p>[sub. criterio A/2]</p>	<p>- Redigere una relazione tecnico-economica di progetto che comprenda i lavori di riqualificazione che si intendono eseguire nelle aree scoperte esistenti nell'attuale area cimiteriale (<i>percorsi pedonali- spazi verdi- aree per la collettività</i>), comprensiva del cronoprogramma; il concessionario è tenuto a redigere la mappatura degli spazi scoperti, dei percorsi pedonali, del verde, delle relative alberature e arredo urbano, esistenti e di quelli da implementare, <u>con particolare riferimento alla omogeneità dei materiali usati con quelli previsti negli elaborati progettuali di fattibilità</u> proposto per le medesime strutture previste nell'ampliamento, il tutto in massimo 20 cartelle A4 (escluso copertina, indici ed eventuali allegati planimetrici e fotografici esterni alla relazione, in formato A3 o maggiore);</p>	<p>MAX punti 25</p>
<p>c) migliorie che si intendono eseguire per la riqualificazione degli edifici (<i>loculi, cappella, servizi, ecc.</i>) esistenti nell'attuale area cimiteriale, oggetto di manutenzione.</p> <p>[sub. criterio A/3]</p>	<p>- Redigere una relazione tecnico-economica di progetto che comprenda i lavori di riqualificazione che si intendono eseguire sugli edifici esistenti nell'attuale area cimiteriale (<i>loculi, cappella, servizi, ecc.</i>), comprensiva del cronoprogramma; il concessionario è tenuto a redigere la mappatura degli edifici pubblici esistenti, <u>con particolare riferimento alla omogeneità dei materiali usati con quelli previsti negli elaborati progettuali di fattibilità</u> proposto per le medesime strutture previste nell'ampliamento, il tutto in massimo 20 cartelle A4 (escluso copertina, indici ed eventuali allegati planimetrici e fotografici esterni alla relazione, in formato A3 o maggiore);</p>	<p>MAX punti 10</p>
<p>c) lavori ristrutturazione/completamento delle aree esterne al perimetro cimiteriale.</p> <p>[sub. criterio A/4]</p>	<p>- Redigere una relazione tecnico-economica che descriva in dettaglio gli interventi da realizzare nelle aree esterne il perimetro cimiteriale, comprensiva del cronoprogramma, <u>con particolare riferimento a:</u> 1)-illuminazione pubblica, 2)-viabilità, 3)-parcheggi, 4)-segnaletica orizzontale e verticale, 5)-ingressi, il tutto in massimo 20 cartelle A4 (escluso copertina, indici ed eventuali allegati planimetrici e fotografici esterni alla relazione, in formato A3 o maggiore);</p>	<p>MAX punti 10</p>

B) OFFERTA ECONOMICA

Alla valutazione economica, che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di **punti 30**, così suddivisi:

Ribasso del corrispettivo richiesto dal promotore per la gestione dei servizi - <i>vedi</i> TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI (punto 1 allegato tecnico "TARIFFE") [sub. criterio B/1]	- Ribasso percentuale del corrispettivo richiesto dal promotore (miglioramento della proposta a base di gara). Il Punteggio sarà assegnato con il metodo sotto indicato.	MAX punti 05 <u>[NOTA 1]</u>
Ribasso del corrispettivo richiesto dal promotore per la gestione delle strutture - <i>vedi</i> TARIFFE STRUTTURE FUNERARIE (punto 2 allegato tecnico "TARIFFE") [sub. criterio B/2]	- Ribasso percentuale del corrispettivo richiesto dal promotore (miglioramento della proposta a base di gara). Il Punteggio sarà assegnato con il metodo sotto indicato.	MAX punti 20 <u>[NOTA 1]</u>
Riserva a favore dell'Amministrazione comunale con conseguente concessione in via definitiva e a titolo gratuito di n. sepolture in loculi da utilizzare in casi di emergenza/urgenza a cui l'Ente deve ottemperare per legge. [sub. criterio B/3]	- Concessione al Comune di Scafa a titolo gratuito e in via definitiva di n. loculi da utilizzare per sepolture nei casi di emergenza/urgenza di competenza comunale (es. indigenza). Il punteggio sarà assegnato con il metodo sotto indicato.	MAX punti 05 <u>[NOTA 2]</u>

Il Punteggio per l'offerta economica [sub. criterio B/1] e [sub. criterio B/2] sarà assegnato con la seguente formula:

$P = PM * (li/Im)$, dove:

- P= punteggio attribuito alla proposta in esame
- PM= punti massimi attribuibili (5 punti [sub. criterio B/1] e 20 punti [sub. criterio B/2])
- li= ribasso percentuale offerto dal concorrente
- Im= valore massimo di ribasso percentuale offerto

Il Punteggio per l'offerta economica [sub. criterio B/3] sarà assegnato con la seguente formula:

$P = PM * (li/Im)$, dove:

- P= punteggio attribuito alla proposta in esame
- PM= punti massimi attribuibili (5 punti [sub. criterio B/3])
- li= numero sepolture offerte dal concorrente
- Im= numero massimo sepolture offerte

- Non è ammessa la presentazione di offerte parziali e/o condizionate.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.
- Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e gli importi espressi in euro.

⇒ [NOTA 1] RELATIVAMENTE AL RIBASSO DEL CORRISPETTIVO sulle Tariffe Servizi/Strutture (sub.criterio B/1) e (sub.criterio B/2), NEL CASO IN CUI SIANO PROPOSTI IN SEDE DI OFFERTA VALORI PERCENTUALI DIVERSIFICATI, PER LE VOCI COMPONENTI LE TARIFFE (DETTAGLIATE IN "Tariffe dei Servizi Cimiteriali" e "Tariffe delle Strutture Funerarie"), AL SOLO FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE, SI CONSIDERA IL VALORE PERCENTUALE DI RIFERIMENTO OTTENUTO DALLA MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI OFFERTE PER CIASCUNA SINGOLA VOCE. AI FINI CONTRATTUALI INVECE SARANNO CONSIDERATE LE TARIFFE AL NETTO DELLE PERCENTUALI OFFERTE PER OGNUNA DELLE VOCI CONTRATTUALI, COME PROPOSTE NELL'O.E.

⇒ [NOTA 2] RELATIVAMENTE ALLA RISERVA DI N... SEPOLTURE (sub.criterio B/3) IL NUMERO TOTALE OFFERTO SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE DELL'ENTE IN PROPORZIONE (PERCENTUALE) AI LOCULI REALIZZATI NELL'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO, OVVERO, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CASI DI ESTREMA URGENZA, ANCHE IN NUMERO SUPERIORE, FERMO RESTANDO IL NUMERO MASSIMO OFFERTO.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: *Si precisa che qualora l'offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo inferiore a cinquanta, l'offerente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica in quanto l'offerta si ritiene non coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.*

I punteggi saranno assegnati da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi della vigente normativa, sulla base dei criteri e pesi sopra indicati e quelli riportati nell'allegato "criteri attribuzione punteggio". Il punteggio finale è determinato sommando i punti assegnati con i vari *sub-criteri* con arrotondamento al decimo superiore in caso di cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque (ovvero cinquanta) e, conseguentemente, con arrotondamento al decimo inferiore in caso di cifra dopo la virgola minore di cinque (ovvero cinquanta).

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore (somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnica e del punteggio ottenuto con l'offerta economica). In caso di offerte con uguale punteggio, si darà precedenza, con il seguente ordine di priorità:

1. alle offerte che hanno riportato il punteggio maggiore assegnato per l'offerta tecnica;
2. sorteggio tra le offerte avente lo stesso punteggio.

21. MODALITA DI FINANZIAMENTO

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il finanziamento dell'investimento con mezzi propri e/o con risorse finanziarie reperite dal concessionario stesso sul mercato dei capitali. La remunerazione del capitale investito dal concessionario è desumibile del PEF allegato alla proposta. Non è previsto apporto di capitale o finanziamento da parte del Comune.

2. La concessione comporta il trasferimento a carico esclusivo del concessionario del rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera "zz", del d.lgs. n.50/2016, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, come a sua volta definito al comma 1, lettera fff), dello stesso articolo 3. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

22. DATA DELLA GARA

La prima seduta pubblica delle operazioni di gara sarà convocata dal Responsabile della CUC Scafa-Turrivalignani, presso la sede del Comune di Scafa (PE) 65020, sede CUC Scafa-Turrivalignani, in piazza Matteotti n.5, nel giorno e ora che saranno comunicati in largo anticipo agli operatori economici partecipanti attraverso la PEC dagli stessi segnalata nella documentazione di gara.

23. FACOLTA DI REVOCA DELLA PROCEDURA

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

24. PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

Non sono ammesse offerte parziali, né offerte condizionate. Saranno ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica i concorrenti la cui offerta tecnica abbia riportato un punteggio non inferiore a 50 (cinquanta punti) del punteggio massimo complessivamente attribuibile agli elementi di natura qualitativa.

25. DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Ove all'esito della procedura di gara dovesse risultare vincitore un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 183, comma 15, del codice.

2. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del promotore,

le spese sostenute per la partecipazione alla gara/predisposizione dell'offerta, nella misura massima di cui al comma 9 dell'art. 183 del codice pari a € 5.000,00.

3. Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario non promotore) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del codice pari a € 40.000,00.

I citati importi, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato e quadro economico dell'investimento presenti agli atti di gara non devono superare il 2,5% del costo dell'investimento.

26. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, oltre al promotore che può esercitare il diritto di prelazione, gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del codice e, per effetto della disposizione di cui all'art.216, comma 14, del codice³, i soggetti indicati nell'art.96, comma 1, del D.P.R. n.207/2010.

2. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del codice, anche se non ancora costituiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 48, comma 8, del codice.

3. La stazione appaltante, ai sensi dell'art.172 del codice, verifica le condizioni richieste di partecipazione alla gara relativamente alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei concorrenti sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione fissate nel successivo art.31 sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della stessa e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

4. Per soddisfare le condizioni di partecipazione alla gara, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se l'operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve comunque dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante richiede che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 del contratto può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89 del codice (avvalimento).

27. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il concorrente deve essere in possesso alla data di pubblicazione del bando dei seguenti requisiti da attestarsi attraverso le dichiarazioni previste dalla documentazione allegata al bando:

- a. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.80 del codice come cause di esclusione [ai sensi del comma 11, le cause di esclusione previste da questo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento]. [*Solo per le imprese ammesse al concordato preventivo in seguito a istanza proposta dall'11 settembre 2012 in poi:*] presentazione dei documenti di cui al quarto comma dell'art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16 marzo 1942 n.267 (Legge Fallimentare), introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. "Decreto Sviluppo");
- b. non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
- c. non avere, dopo il 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n.190 – c.d. "Legge anticorruzione"), conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165, introdotto dall'art.1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- d. essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto; (*Ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 207/2010, i soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo il codice con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi*)
- e. (*ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010*): avere un fatturato medio complessivo, al netto dell'IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del

bando non inferiore al dieci per cento dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento (desumibile dal PEF allegato alla proposta a base di gara);

- f. (ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010): avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento (desumibile dal PEF allegato alla proposta a base di gara; il requisito richiesto potrà essere dimostrato anche attraverso il patrimonio o il volume d'affari, qualora l'operatore economico, a causa della forma giuridica posseduta, non abbia capitale sociale);
 - g. (ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010): aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello oggetto di gara per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'importo previsto per l'intervento (desumibile dal PEF allegato alla proposta a base di gara);
 - h. (ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010): aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando almeno un servizio affine a quello oggetto di gara per un importo medio pari ad almeno il due-per-cento dell'importo previsto per l'intervento (desumibile dal PEF allegato alla proposta a base di gara);
2. (ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.P.R. 207/2010): in alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti g) e h), il soggetto concorrente può incrementare i requisiti previsti ai precedenti punti e) e f) in misura pari a 1,5 volte.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h).

3. (ai sensi dell'art.6, punto 4, della L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n.41): non essere soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, di attività funebre di cui al titolo IV, il cui testo recita all'art.35, punto 6: "L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale".

28. AVVERTENZA PER LA PARTE "LAVORI"

1. Il concorrente che intende realizzare in tutto o in parte con la propria organizzazione di impresa i lavori oggetto della presente concessione, deve dichiarare, oltre al possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo (requisiti del concessionario ex art.95 D.P.R. 210/2010), di essere qualificato ai sensi dell'art. 84 del codice con attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 – classifica III°bis.
2. Nel caso in cui non realizzi direttamente i lavori previsti dal bando, il concorrente deve essere comunque in possesso dei requisiti di cui ai punti da e) ad f) del precedente art. 31, oltre a quelli di cui ai punti da a) a d).
3. Qualora il concorrente sia un R.T.I. o un consorzio, i requisiti necessari alla realizzazione dei lavori devono essere posseduti da uno o più operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio e, nel caso in cui i requisiti per eseguire i lavori siano posseduti da più operatori economici raggruppati o consorziati, si applicano le disposizioni di cui all'art.92 del D.P.R. 207/2010;

29. AVVERTENZA PER LA PARTE "PROGETTAZIONE"

1. I concorrenti devono avere le abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere oggetto del presente bando; qualora non lo fossero, essi devono obbligatoriamente avvalersi di un progettista per i servizi tecnici di progettazione e per le altre prestazioni tecniche accessorie richieste per l'espletamento dell'attività di progettazione; il progettista deve essere individuato in sede di offerta o eventualmente associato in raggruppamento temporaneo.
2. Il progettista deve dichiarare di possedere i requisiti economici e professionali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art.46 del codice (i servizi devono essere di importo stimato almeno pari a quello risultante nel quadro economico di progetto per la realizzazione della proposta di progetto a base di gara, al netto dell'IVA e contributi di legge e devono riguardare la progettazione delle strutture cimiteriali previste nella proposta di progetto a base di gara).
3. Per la progettazione il concorrente *deve* indicare il nominativo del progettista con le relative abilitazioni.

30. MISURA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER IMPRESA SINGOLA IMPRESE RIUNITE/CONSORZI

1. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell'art.29 precedente e, nel caso in cui intenda eseguire direttamente i lavori, quelli indicati nell'art.30 precedente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (art.45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di concorrenti (art.45, comma2, lettera e), del codice, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete previsto dall'art. 3,

comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (art.45, comma 2, lettera f) , e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) (art.45, comma 2, lettera g) di cui all'art. 34, i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del precedente art.29 devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, consorzio, contratto di rete e Geie; i requisiti previsti dalle lettere da e) ad h) del comma 1 dell'art.29 precedente e per l'esecuzione eventuale dei lavori dovranno essere posseduti dalle imprese partecipanti nella misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

31. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso con la procedura prevista dall'art. 89 del codice.

32. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

1. I concorrenti possono richiedere, **entro le ore 14 del giorno 05/11/2018** chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it Il Comune Appaltante provvederà a fornire le risposte direttamente all'indirizzo di pec indicato dal richiedente.
2. Tutte le richieste e le relative risposte, assicurando l'anonimato del richiedente, saranno messe a disposizione dei concorrenti che hanno l'onere di consultarle sul sito Internet del Comune, nella sezione "bandi e avvisi" (link <http://www.comune.scafa.pe.it/>).
3. I concorrenti dovranno considerare valide le risposte e ogni altra informazione o notizia solo se corredate dal visto del Responsabile del Procedimento, Geom. Armando Sarra, unico soggetto autorizzato a tal fine.

33. SUBAPPALTO

Per il subappalto trova applicazione il combinato disposto degli artt.30, 105 e 174 del d.lgs. 50/2016.

34. VARIANTI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del codice i concorrenti possono presentare varianti progettuali migliorative rispetto al progetto posto a base di gara. Il concorrente deve dare evidenza dei vantaggi a favore dell'Amministrazione comunale derivante dall'adozione delle varianti. In ogni caso tutte le prestazioni previste dal progetto a base di gara dovranno essere garantite dai concorrenti.
2. Ogni variazione proposta dai concorrenti deve trovare adeguata evidenza nel piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, comma 9, del codice.

25. VALIDIT' DELL'OFFERTA

Le offerte economiche dovranno avere validità per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione.

36. ABILITAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS

Riguardo al regime moratorio di cui all'art.216, comma 13, del codice, i soggetti interessati a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), come già prescritto dall'art. 6-bis del codice previgente e dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato - AVCPass" e ottenere per la presente gara - identificata attraverso il CIG - seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. Tale documento deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.

37. MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

a. Sopralluogo obbligatorio

1. Per essere ammessi alla presentazione dell'offerta i soggetti interessati, previo appuntamento telefonico al numero della Stazione Appaltante (Ufficio Tecnico) dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i luoghi ove si svolgerà il lavoro oggetto della presente concessione, da effettuare entro **quindici giorni (gg.15)** dalla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla gara. In tale occasione i concorrenti riceveranno l'attestazione di presa visione da produrre a corredo dell'offerta.

Pertanto, all'atto della presentazione dell'offerta, le imprese saranno considerate a perfetta conoscenza di tutti gli aspetti logistici e organizzativi che possano aver influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

b. Presentazione dell'offerta - Termine

1. Le Imprese interessate dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo dell'ente appaltante, Comune di Scafa (PE), sede della C.U.C. Scafa-Turrivalignani (PE), 65020 - non più tardi delle **ore 14:00 del giorno 09/11/2018** (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) un plico debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l'indicazione della denominazione dell'impresa mittente e dell'oggetto della concessione formulato come segue:

FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE CIMITERO COMUNALE DI SCAFA (CIG D42F18000020005)

2. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga all'Ufficio Protocollo del Comune in tempo utile. Il plico (o involucri esterni) dovrà contenere i seguenti tre buste (o plichi), ciascuno sigillato e siglato come sopra descritto e contrassegnato con l'apposizione delle seguenti diciture:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

C - OFFERTA ECONOMICA

3. I tre plichi dovranno contenere quanto segue.

► A. PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere:

A.1. DICHIARAZIONE dell'operatore economico concorrente, utilizzando possibilmente il modello opzionale Allegato A, depennando le parti che non lo riguardano. Il concorrente deve presentare una dichiarazione (modello opzionale) conforme all'Allegato A-ter, dove deve indicare se intende o meno eseguire con la propria organizzazione d'impresa i lavori oggetto della concessione. Pertanto, in dipendenza della scelta effettuata, dovranno essere adeguatamente compilati i campi previsti per l'opzione prescelta, ed eventualmente compilando (modello opzionale) l'Allegato A-quater nel caso in cui esegua i lavori e non abbia la qualifica adeguata alla progettazione o non intenda eseguire direttamente i lavori, ma presenti un progetto di opere aggiuntive in sede di offerta.

A.2. DICHIARAZIONE dell'operatore economico concorrente redatta in carta semplice in conformità (opzionale) al modello allegato B o compilata sullo stesso modulo.

A-bis) [Solo in caso di consorzio che concorra per una impresa consorziata da esso indicata quale esecutrice del servizio]:

A-bis.1. Dichiarazioni dell'impresa consorziata indicata quale esecutrice del servizio;

A-bis.2. Dichiarazioni redatte in carta semplice rese da tutti i soggetti obbligati della consorziata indicata quale esecutrice del servizio. Qualora il consorzio designato dal consorzio concorrente per l'esecuzione del servizio sia un consorzio, che a sua volta indichi quale esecutrice un'impresa consorziata, le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte con riferimento sia al consorzio designato dal consorzio concorrente, sia all'impresa consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio designato.

A.3. PROVA DELL'AVVENUTA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art.93 del codice, pari al 2% (**due per cento**) del valore dell'investimento (desumibile dal PEF allegato alla proposta a base di gara).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel

corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi del d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Si applica quanto indicato nell'articolo 93 del codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

A.4. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 105 del codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. [N.B: si precisa che per "fideiussore" si intende l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione che rilascerà la garanzia fideiussoria definitiva. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali obbligati principali].

A.5. PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC DELLA SOMMA di euro 140 (euro centoquaranta/00), a titolo di contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), per effetto della Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n.1300 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018" (in G.U. n.45 del 23 febbraio 2017), da effettuarsi previa iscrizione e con le modalità previste dalla stessa Autorità. [vedi sito web dell'ANAC (ex AVCP), al quale si rimanda].

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita insieme alla documentazione di gara.

A.6. DOCUMENTO "PASSOE" GENERATO DAL SISTEMA AVCPASS - accessibile attraverso l'apposito link sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it> -attestante l'abilitazione dell'operatore economico concorrente al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso la stessa 'Autorità.

A.7. ATTESTAZIONE -rilasciata dall'incaricato comunale preposto a tal fine- comprovante la presa visione del progetto posto a base di gara e relativi allegati, nonché dei luoghi di esecuzione dei lavori e dello svolgimento del servizio di gestione richiesto. La suddetta presa visione e sopralluogo dovrà essere effettuata pena esclusione dalla gara entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. esclusivamente dai Legali rappresentanti, dai Direttori Tecnici o da un dipendente del concorrente munito di delega in originale. È ammissibile inoltre il sopralluogo da parte del Procuratore, risultante dal certificato della CCIAA, o Procuratore speciale munito di apposita procura notarile. In caso di RTI non formalmente costituito, può essere fatto dalla mandataria o dalla mandante; in caso di Consorzio dal Consorzio e dall'impresa consorziata designata dallo stesso.

A.8. DGUE, (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016 (è preferibile l'uso dell'allegato modello fornito dalla Stazione Appaltante) in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti settori ordinari).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL PROMOTORE

PLICO A

Il promotore del progetto dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A1) [(A-bis) (se ne ricorre il caso)], A2), A4), A5), A6). Non sarà tenuto a presentare la documentazione di cui ai punti A3) (cauzione provvisoria) solo nel caso sia stata prodotta con la proposta e sia in corso di validità e A7) (sopralluogo) in quanto presentatore del progetto posto a base di gara.

► B. PLICO B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:

B.1. La stazione appaltante consente la presentazione da parte degli offerenti, e anche da parte del promotore, di eventuali varianti migliorative al progetto a base di gara, in grado di apportare

all'intervento complessivo maggiori e più rilevanti utilità pubbliche, nel rispetto dei vincoli di destinazione della proposta del promotore e dei requisiti minimi in essa contenuti. **In caso di proposta di variante migliorativa, è richiesto: progetto di fattibilità tecnica ed economica** dell'intervento, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, il quale dovrà contenere gli elaborati redatti in conformità a quanto disposto dall'art.23 del codice e dall'art.17 del D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore.

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

Il progetto di fattibilità deve indicare *la fattibilità tecnica, giuridica, economico-finanziaria della proposta*; le correlazioni con tutti i vincoli di zona e le condizioni per l'ottenimento delle relative autorizzazioni o pareri e quelle per i necessari adeguamenti alle corrispondenti prescrizioni; l'analisi e la stima della domanda da soddisfare; l'accertamento e l'analisi dei costi di investimento e di quelli correnti di esercizio e manutenzione delle opere ed impianti; costo sommario e descrizione degli interventi; il rendimento della concessione e le condizioni per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; cronoprogramma delle attività e quant'altro necessario per l'assegnazione del corrispondente miglior punteggio di merito.

B.1.1. In assenza di proposta di variante migliorativa, dichiarazione di accettazione del progetto del promotore posto a base di gara.

B.2 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E DI QUELLE ESISTENTI con identificazione della tipologia degli interventi, delle modalità di intervento e delle verifiche periodiche da effettuare.

B.3 PROGETTO GESTIONALE (o anche capitolato prestazionale) che deve contenere chiaramente le misure organizzative e le caratteristiche dei servizi con specifico riferimento a quelli destinati agli utenti.

B.4 BOZZA DI CONVENZIONE della concessione che deve rispettare i contenuti minimi presenti nella bozza allegata alla proposta del promotore a base di gara.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL PROMOTORE
PLICO B

Il promotore dovrà presentare la documentazione di cui ai punti B1) in una delle due opzioni previste e i documenti di cui ai punti B2) e B3).

Il promotore ha facoltà di ripresentare la bozza della convenzione posta agli atti di gara (B4).

► C. PLICO C - OFFERTA ECONOMICA

1. In tale plico devono essere inseriti:

C1. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (P.E.F.) asseverato da istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 196.

Il P.E.F. deve indicare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione del progetto, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.2578 del codice civile, non superiore in ogni caso al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto a base d'asta (art.183, comma 9 e 15, del codice appalti).

C2. DICHIARAZIONE DI OFFERTA redatta in lingua italiana, sulla base del modello (opzionale) allegato "D", sottoscritta con firma leggibile dal soggetto con capacità di impegnare il concorrente nei confronti dei terzi; oppure sottoscritta, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell'organo comune. *Ai sensi dell'art.95 del codice, comma 10, l'operatore deve indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

C3. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROPOSTA. Ai sensi dell'art.183, comma 15, del codice, l'offerta deve essere corredata da un'ulteriore cauzione per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, così come indicate nel piano economico finanziario, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese rimborsabili, da indicare nel piano economico finanziario, non può in ogni caso superare il 2,5% del valore dell'investimento indicato nel PEF allegato alla proposta del promotore posta a base di gara (art.183, comma 9 e 15, del codice). Anche tale cauzione deve essere prestata secondo quanto previsto dall'art.93 del codice. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed è svincolata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, al momento del pagamento delle spese di investimento da parte dell'aggiudicatario all'avente diritto.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL PROMOTORE

PLICO C

Il promotore dovrà presentare la documentazione di cui al punto C2) e C3).

Il promotore dovrà ripresentare il documento di cui al punto C1) nel caso di introduzione di opere aggiuntive al progetto preliminare posto a base di gara.

38. CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive prodotte, la stazione appaltante procederà a controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le necessarie informazioni. Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e se il soggetto che ha dichiarato il falso dovesse essere risultato aggiudicatario, ne dichiarerà immediatamente la decadenza dall'aggiudicazione.

39. ESCLUSIONI

La stazione appaltante esclude i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi o altre irregolarità relative alla chiusura degli stessi.

40. VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la stazione appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

41. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. L'amministrazione procederà alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per mezzo di commissione giudicatrice composta di un numero dispari - non superiore a cinque - di esperti nello specifico settore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216 del codice.

2. In una o più sedute pubbliche la commissione procederà, per ciascun concorrente, all'apertura del plico esterno, al controllo della presenza e del regolare confezionamento dei plichi (o buste) A, B e C, all'apertura del plico A e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell'ammissione alla gara.

3. Sempre in seduta pubblica la commissione procederà poi, per i concorrenti ammessi, all'apertura del Plico B e alla verifica della regolarità della documentazione tecnica in esso contenuta. Quindi, in una o più sedute segrete, la commissione esaminerà, per i concorrenti ammessi, gli elaborati tecnici rinvenuti nel Plico B e attribuirà i punteggi relativi.

4. In ulteriore seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la commissione renderà noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche, aprirà i Plichi C, darà lettura delle offerte economiche ed individuerà le eventuali offerte da sottoporre a verifica di congruità.

5. Procederà, quindi, anche con successive sedute le cui date saranno comunicate ai concorrenti, alla verifica diretta ad accertare l'eventuale esistenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale; alla valutazione della congruità delle offerte; a dichiarare l'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche rimaste in gara e formerà la graduatoria (proposta di aggiudicazione).

6. Alle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscono una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività, in nome e per conto delle imprese concorrenti.

7. Nel corso delle operazioni, la stazione appaltante, nei limiti e con le modalità previste dal codice, inviterà, se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

42. VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

43. STIPULA DEL CONTRATTO - GARANZIE - SPESE CONTRATTUALI

Su invito dell'amministrazione appaltante, l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto di concessione, depositando nel termine assegnatole i documenti richiesti, comprese le garanzie e assicurazioni previste.

44. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La documentazione di seguito indicata sarà fornita alla stazione appaltante a seguito di aggiudicazione, propedeutica alla sottoscrizione del contratto.

2. Oltre alla **CAUZIONE DEFINITIVA** di cui all'art.103 del codice, pari al 10 per cento (ovvero ridotta al cinque-per-cento) del valore dell'investimento indicato nel PEF del concessionario e avente validità fino al rilascio del certificato di collaudo, da rilasciare con le modalità ivi previste, il concorrente aggiudicatario è obbligato a fornire le seguenti garanzie:

2.1 **Cauzione a garanzia delle penali.** Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio (comprensivo di gestione provvisoria), da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del codice; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

2.2. **Polizze assicurative.** L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.103, comma 7, del codice è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve valere come polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Inoltre:

- A. Rimborso spese pubblicazione atti ed esiti di gara,
- B. Rimborso spese commissione,
- C. Rimborso spese incentivi,
- D. Spese stipula contatto di appalto
- E. Ogni altra spesa connessa e conseguente la presente procedura di gara

45. NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è sottoposta alla normativa nazionale, regionale e locale di riferimento, che *-in via esemplificativa e non esaustiva-* viene così elencata:

- d.lgs. 50/2016 ove richiamato
- DPR 207/2010, ove richiamato per la parte ancora vigente
- Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1934, n.1265 e s.m.i.
- T.U. legge sanitarie
- Circolare esplicativa n.24 del 24/06/1993 della Direzione Generale dei servizi di igiene pubblica
- D.P.R. 21/10/1975, n.803, art.72 (dimensione monumenti funebri)
- Legge 09/01/1989, n.13 e s.m.i.
- d.lgs. 05/02/1997, n.22, art.45 per la gestione dei rifiuti sanitari, come modificato dal d.lgs. 152/2006
- D.L. 27/12/2000, n.392, convertito con modificazioni in legge 28/02/2001, n.26
- Legge Regione Abruzzo 10/08/2012, n.41

46. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scafa" (adottato con deliberazione della G.C. n. 7 del 31.01.2014) sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. A tal fine il codice di comportamento è pubblicato sul suo sito istituzionale del Comune, affinché l'impresa aggiudicataria lo metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività in favore dell'Ente, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

47. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI

1. La documentazione relativa alla presente procedura è disponibile sul sito Internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.scafa.pe.it> nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara" e nella sezione "Albo pretorio".
2. Per tutte le informazioni di carattere tecnico, le imprese interessate dovranno attenersi a quanto indicato nel paragrafo 36 del presente disciplinare.
3. Per prendere appuntamento per il sopralluogo obbligatorio, le imprese interessate potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico, telefonando al n. 085/8541226 nelle ore di apertura dell'ufficio.

48. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione dell'offerta di gara il concorrente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Comune di Scafa-Centrale Unica di Committenza nella persona del Sindaco pro tempore Avv. Maurizio Giancola domiciliato per la carica in Comune di Scafa, P.zza G. Matteotti, 5 - 65027 Prov. Pescara - pec: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO): il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Emilio Petrucci, C.so Umberto I n. 16, Montesilvano (PE), pec: emilio.petrucci@odcecpescara.it

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento della C.U.C., Tontodonati Luigi.

Finalità del trattamento: i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, incluse le opportune comunicazioni agli Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento di gara.

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto con strumenti informatici e/o in forma manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali saranno conservati nel rispetto della normativa vigente per i documenti amministrativi.

Trasferimento dei dati personali: i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato: in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

49. CONTROVERSIE

1. Contro il bando e gli atti costituenti la procedura di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, sezione di Pescara, entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
2. Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione è competente il giudice ordinario (Tribunale di Pescara).
3. E' esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.

ALLEGATI

Modello A: dichiarazione per la partecipazione di operatori economici concorrenti.

Modello A - bis: dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali per le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

Modello A - ter: per attestare se i lavori saranno svolti in proprio o mediante soggetti terzi.

Modello A-quater: dichiarazione progettista.

Modello B: dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale.

Modello C: mandato irrevocabile a compiere il sopralluogo e a rendere la dichiarazione di prescrizione dei luoghi di intervento.

Modello D: dichiarazione offerta.

p.s.: Per facilitare la procedura di gara si invitano gli operatori economici a utilizzare possibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, barrando le caselle che non interessano; a scelta del concorrente si può redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il testo del modello (omettendo le parti che non lo riguardano) seguendo scrupolosamente il format dei modelli allegati.

Allegato (criteri-attribuzione-punteggi)

Allegato modello DGUE

